

Aosta, 14 marzo 2018

DELIBERA UDP/2/2018

Oggetto: Approvazione documenti gruppo di lavoro C3 Area *Governance* su "Incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016".

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PRESO ATTO CHE, come riportato nel programma annuale delle attività 2018, *"tutti gli Organi dell'Associazione, ogni Associato e Gruppo di Lavoro sono impegnati a perseguire gli scopi statutari svolgendo le attività e le iniziative previste e approvate dall'Assemblea nell'ambito del programma di attività e a conseguire i rispettivi obiettivi/risultati attesi nel rispetto dei tempi e nei costi preventivati"*;

VISTA la persistente necessità di fornire alle Agenzie associate utili elementi interpretativi in aree e settori di attività amministrativa contrassegnati da particolare complessità applicativa e fluidità del quadro normativo, attraverso la predisposizione di *position paper*;

VALUTATO il documento predisposto dal gruppo di lavoro C3 riguardo a: Incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016". validato dai componenti del GdL stesso;

RITENUTO, essendo la questione di interesse per tutte le Agenzie, di approvare l'allegato documento sopra indicato che costituisce parte integrante della presente delibera;

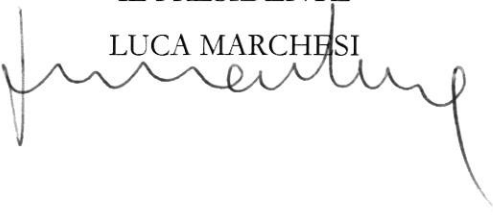
Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento predisposto dal GdL C3 allegato, quale parte integrante, alla presente delibera;
2. di trasmettere lo stesso a tutte le Agenzie associate quale documento di indirizzo;

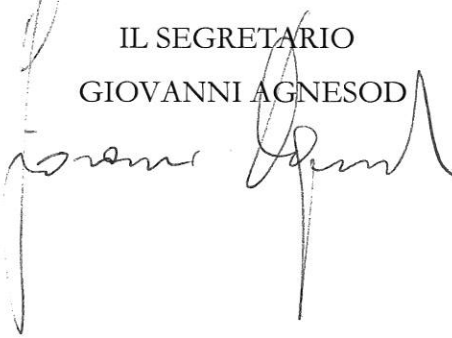
IL PRESIDENTE

LUCA MARCHESI



IL SEGRETARIO

GIOVANNI AGNESOD



INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

ASSOARPA ha valutato l'opportunità di fornire alle Agenzie associate degli elementi di riferimento, utili nell'applicazione della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche contenuta nell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 1 comma 526 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), delle recenti pronunce di varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti intervenute in materia¹, nonché della pre-intesa siglata in data 23 febbraio 2018 relativa al rinnovo del contratto collettivo nazionale CCNL del comparto della sanità, triennio 2016-2018 (dichiarazione congiunta n. 3).

1. L'erogazione degli incentivi presuppone:

- appalto di riferimento: la pubblicazione del bando, dell'avviso o l'invio della lettera di invito dal 19 aprile 2016, (data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, come da comunicato congiunto ANAC – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2016);
- l'adozione da parte delle Agenzie di apposito regolamento contenente i criteri e le modalità di erogazione;
- l'accordo decentrato con le organizzazioni sindacali;
- l'accantonamento delle risorse necessarie in un fondo "dedicato".

2. Salvo diversi elementi che dovessero provenire dall'attesa pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie in merito ai profili applicativi della citata disposizione contenuta nella legge di bilancio 2018, cui la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha rinviato con la deliberazione 9/2018/QMIG, le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche:

- a) applicazione dell'articolo 113 del decreto 50/2016, dal 19 aprile 2016 al 31 dicembre 2017: devono essere reperite nell'ambito dei fondi contrattuali e rispettare i limiti di spesa per il trattamento accessorio e dei costi del personale in genere, previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica;
- b) applicazione dell'articolo 113 del decreto 50/2016 dal 1° gennaio 2018:
 - vanno previste all'interno del costo complessivo dell'intervento;
 - non gravano sui fondi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il trattamento accessorio;
 - non soggiacciono al limite dei costi del personale.

¹ Corte dei conti ,Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 14/2018/PAR;
Corte dei conti ,Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n.FVG/6/2018/PAR;
Corte dei conti ,Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 9/2018/QMIG.

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche non spettano al personale di qualifica dirigenziale.
4. Il regolamento ha quindi la funzione di individuare i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, fermo restando che il diritto all'incentivo deriva direttamente dalla norma di cui al più volte richiamato articolo 113 del d.lgs. 50/2016.

Per quanto concerne i criteri, fatta salva l'autonomia di ciascuna Agenzia nel valutare il proprio contesto organizzativo e gestionale, di seguito talune indicazioni applicative:

- a) in fase di programmazione è opportuno che siano definiti formalmente il Responsabile del Procedimento e coloro che sono impegnati a vario titolo nelle fasi di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione e di collaudo/verifica di conformità;
- b) la ripartizione degli incentivi va predisposta all'interno di apposite tabelle con indicazione di:
- entità del fondo e suddivisione del fondo medesimo per diverse tipologie contrattuali;
 - ruoli ricoperti, percentuali di assegnazione e percentuali di progressiva liquidazione in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.

A titolo puramente esemplificativo, si rinvia alle allegate tabelle annesse allo schema di regolamento ITACA (aggiornamento al 13 febbraio 2018).

- c) la complessità della procedura costituisce elemento di valutazione ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo. Al riguardo si rinvia in particolare alle Linee Guida dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) 3/2017 nella parte in cui individua i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è figura diversa dal Responsabile del Procedimento; l'incentivazione delle funzioni tecniche per gli appalti di forniture e servizi è infatti subordinata alla nomina del direttore dell'esecuzione, elemento sintomatico di complessità del contratto;
- d) gli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
- e) nei quadri economici degli interventi va ricompresa la percentuale da accantonare per gli oneri fiscali (IRAP);
- f) nel caso di varianti/modifiche contrattuali in aumento, l'importo del fondo gravante sul singolo intervento viene ricalcolato sulla base del nuovo importo;
- g) il fondo è costituito sul valore posto a base di gara; l'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica in caso di ribasso in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- h) le risorse destinate agli incentivi devono essere ripartite nella misura dell'80%; il restante 20% è destinato alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 113 del decreto 50/2016;
- i) una quota parte dell'incentivo, non superiore a un quarto, può essere riconosciuta per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza che abbia espletato per conto dell'Agenzia le procedure di appalto, su espressa richiesta della centrale stessa.

5. Aspetti contabili:

- enti in contabilità finanziaria: gli incentivi possono essere liquidati secondo scadenze periodiche rispettando il principio di competenza rafforzata e l'Agenzia si riserva il mantenimento delle spese programmate e non liquidate nell'ambito del fondo pluriennale vincolato per il pagamento nel successivo esercizio.
- enti in contabilità economico-patrimoniale: gli incentivi vengono previsti nel Conto Economico Preventivo annuale e pluriennale tenuto conto della programmazione degli acquisti; gli incentivi, sono liquidati in un'unica soluzione successivamente all'approvazione del bilancio d'esercizio a seguito della individuazione dell'ammontare del fondo che si è costituito dalle gare che sono state avviate nell'esercizio di riferimento.

Conclusioni

Con la novella legislativa contenuta nell'articolo 1 comma 526 della legge 205/2017 in forza della quale, come peraltro confermato dalle citate pronunce della Corte di Conti, Sezione di Controllo, dell'Umbria e del Friuli Venezia Giulia, le risorse per la incentivazione delle funzioni tecniche non devono essere inserite nei fondi per la contrattazione decentrata, si è persa l'occasione per dare all'intervento normativo stesso valenza di interpretazione autentica della norma originaria.

La modifica, infatti, è stata introdotta per superare evidenti difficoltà applicative e il legislatore avrebbe, per l'appunto, potuto, in via di interpretazione autentica, conferire sin dall'origine tale significato alla norma per consentire alle Amministrazioni che hanno accantonato i fondi nel 2017, di procedere a riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche svolte l'anno scorso al di fuori delle dinamiche di costituzione e gestione dei fondi regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dei limiti di spesa relativi ai costi del personale.

Si auspica, pertanto, che tale interpretazione venga nel prossimo futuro confermata dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ovvero da altra autorità competente.

Il *focus group* valuterà quindi, in raccordo con il coordinamento dell'Area *Governance*, l'opportunità di predisporre apposito schema di regolamento, a supporto delle Agenzie.

Marzo 2018

Massimigliana Razzaboni – ARPAE Emilia Romagna

Giuseppe Bacchi Reggiani - ARPAE Emilia Romagna

Anna Toro – ARPA Friuli Venezia Giulia

Nadia Calissi – ARPA Lombardia

Roberta Piagneri – ARPA Lombardia

Corrado Cantele – ARPA Valle d'Aosta

Federico Meneghesso – ARPA Veneto

(TABELLA 1): ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori
PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione e Fino al 5%	Fase verifica e progettazione Fino al 20%	Fase affidamento Fino al 15%	Fase esecuzione e Fino al 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	Fino al 2%				Fino al 2%
Responsabile del procedimento		Fino al 7%	Fino al 4,5%	Fino al 9%	Fino al 20,5%
Verificatore progettazione		Fino al 10%			Fino al 10%
Direttore dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)				Fino al 27%	Fino al 27%
Collaudatore/ Certificatore regolare esecuzione*				Fino al 10%	Fino al 10%
Collaboratori tecnici **	Fino al 1,5%	Fino al 1,5%	Fino al 0,5%	Fino al 8%	Fino al 11,5%
Collaboratori giuridico- amministrativi **	Fino al 1,5%	Fino al 1,5%	Fino al 10%	Fino al 6%	Fino al 19%
* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo. ** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.					

(TABELLA 2): ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni
 PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione Fino al 5%	Fase affidamento Fino al 25%	Fase esecuzione Fino al 70%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	Fino al 3%			Fino al 3%
Responsabile del procedimento		Fino al 10%	Fino al 15%	Fino al 25%
Direttore dell'esecuzione			Fino al 30%	Fino al 30%
Verificatore della conformità/ Certificatore regolare esecuzione			Fino al 10%	Fino al 10%
Collaboratori tecnici **	Fino al 1,0%	Fino al 5%	Fino al 8%	Fino al 14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	Fino al 1,0%	Fino al 10%	Fino al 7%	Fino al 18%
Totale				100%
** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.				